

Molise - L.R. n. 10 del 18 aprile 2014.- Art 67

Statuto della Regione Molise.

Art. 67 *Consulta statutaria.*

1. La legge regionale istituisce e disciplina la Consulta statutaria quale organo di garanzia della corretta applicazione del presente Statuto.
2. La Consulta si compone di tre esperti in materie giuridiche, scelti tra magistrati, anche a riposo, docenti universitari e avvocati, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.
3. La Consulta si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali in vigore, dietro richiesta di almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale, e sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta regionale.
4. La Consulta si esprime altresì sulla regolarità e sull'ammissibilità delle richieste di referendum nei modi previsti dalla legge regionale.
5. Le pronunce della Consulta sono immediatamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e sono comunicate al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta i quali, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, promuovono idonee iniziative per l'eventuale adeguamento.
6. La legge regionale istitutiva assicura l'autonomia organizzativa e amministrativa della Consulta, stabilisce le norme che ne regolano le attività, le modalità di accesso, i casi di incompatibilità e le indennità spettanti ai componenti.